

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2122-ter-A

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

presentata alla Presidenza il 6 marzo 2002

(Relatore: **de GHISLANZONI CARDOLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Disposizioni in materia di agricoltura

(Già articoli 21 e 22 del disegno di legge n. 2122 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 14 gennaio 2002)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con una rinnovata attenzione da parte di istituzioni e cittadini, l'agricoltura italiana si appresta a giocare un ruolo incisivo, nell'interesse del paese. Un ruolo che, a fianco del tradizionale apporto ai sistemi economico-imprenditoriali, evidenzia anche caratteristiche fin qui non pienamente riconosciute: la garanzia di sicurezza degli alimenti, la tenuta del territorio, la preservazione delle risorse naturali e della biodiversità. Tali elementi, al centro anche dell'attenzione dei mezzi di comunicazione di massa, non possono però prescindere dall'aspetto imprenditoriale. Solo una rete di imprese sane e capaci di affrontare il mercato può garantire il soddisfacimento degli obiettivi sopra richiamati, che si potrebbero definire « correlati ». Occorre, dunque, che il paese riconosca all'impresa agricola quei caratteri, essenzialmente economici, che ne fanno un asse portante dei sistemi imprenditoriali e del lavoro, pur senza trascurare gli altri aspetti. Le nostre imprese, infatti, gestite con l'impiego professionale delle risorse naturali, in uno stretto rapporto con il suolo, l'acqua, la vegetazione, rappresentano un elemento insostituibile di tutela dell'ambiente e del territorio. Una tutela che si accompagna e s'indirizza anche al soddisfacimento del bisogno di sicurezza degli alimenti, nel quadro di sempre più stretti rapporti di filiera con gli altri settori economici.

Il riconoscimento del carattere d'impresa trova un primo segnale nelle nuove politiche sul lavoro che il « Libro bianco » e il disegno di legge delega proposti dal Governo sembrano finalmente indirizzare verso quella flessibilità dei rapporti di lavoro che il settore agricolo reclamava da tempo. Ora, ponendosi al di fuori da una sorta di « riserva », che imponeva una trattazione dei temi del lavoro in agricoltura

esclusivamente settoriale, il problema può essere gestito nel quadro di una moderna equiparazione agli altri settori economici.

Con il medesimo criterio d'equiparazione, un altro passo importante, compiuto con la legge finanziaria per il 2002, è l'allargamento a tutte le imprese agricole di uno strumento straordinariamente utile ed automatico quale il credito d'imposta per agevolare gli investimenti aziendali. È un segnale significativo anche della volontà di far crescere l'imprenditoria agricola nel suo complesso, anziché favorirne solo alcune componenti. Occorre, infatti, evitare di fossilizzarsi nella definizione di figure giuridiche ormai datate, che complicano l'accesso agli incentivi e irrigidiscono la gestione dei rapporti con gli enti di previdenza, le camere di commercio, gli organismi pagatori; anche perché tutto il sistema paese, le imprese e i cittadini spingono verso la semplificazione degli adempimenti ed una riforma dei rapporti con la pubblica amministrazione, ispirata al principio della sussidiarietà orizzontale, fra pubblico e privato.

In questo senso, i tre decreti legislativi attuativi della delega concessa con la legge n. 57 del 2001 hanno affrontato un'ampia gamma di questioni, fissando alcune soluzioni positive. Tuttavia, non v'è dubbio che la volontà del precedente Governo di « portare a casa » i decreti ad ogni costo prima delle elezioni ha condotto ad un'elaborazione frettolosa, che ha determinato formulazioni poco chiare. Soprattutto, manca la realizzazione di un incisivo e moderno processo riformatore delle regole che governano l'agricoltura italiana. È andata dunque delusa, almeno in parte, la speranza che aveva accompagnato la presentazione del disegno di legge delega nel 1999. In particolare, non

è stata data adeguata soluzione a quello che rappresenta il principale problema: la qualificazione dell'impresa e dell'imprenditore rischia di rimanere priva di effetti positivi, se non troverà i necessari riflessi anche sul piano fiscale e previdenziale. Infatti, l'ampliamento della definizione vigente ai sensi del codice civile, tesa a ricomprendervi le attività connesse, quali la trasformazione, la commercializzazione, la prestazione di servizi, è un fatto senza dubbio importante, in quanto ridisegna in maniera più moderna i contorni di un'attività che è sempre più complessa, per le relazioni che intrattiene con l'industria di trasformazione, la grande distribuzione, il mondo associativo e dei servizi.

Mancano ancora, però, gli atti susseguenti per attuare queste innovazioni a tutto campo, stabilendo un coerente inquadramento, ad esempio per gli aspetti fiscali, per i quali aveva già cominciato ad operare una commissione presso il MIPAF, le cui conclusioni andrebbero al più presto riprese. Si è poi iniziato a dare un contenuto concreto al concetto di multifunzionalità, di cui molto si parla, anche a livello comunitario, senza però che se ne siano precisati i profili giuridici.

I contratti con la pubblica amministrazione per l'espletamento di attività di manutenzione del territorio possono rappresentare una buona opportunità, anche se il limite massimo dei 50 milioni annui per le imprese singole appare troppo modesto. La questione societaria, poi, torna ad essere di grande attualità, a motivo degli orientamenti di riforma pronunciati dal Governo. Non a caso, il registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio mostra che, a fronte di una costante riduzione del numero di imprese agricole iscritte, sono invece in aumento tutte le forme societarie del settore, sia di persone sia di capitali. La moderna gestione dell'azienda agraria impone sempre più spesso il ricorso a più adeguate forme di conduzione, per cui occorre agevolare in ogni modo la transizione verso gli strumenti societari, con-

sentendo all'imprenditore la scelta di quello ritenuto più idoneo.

In tal senso, appare invece troppo restrittivo l'articolo 10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, anche perché già superato da alcune norme regionali. Inoltre, occorrerà attentamente vigilare sulla riforma del diritto societario, salvaguardando le società semplici, che in agricoltura hanno avuto larga ed utile diffusione, anche per il superamento delle «comunioni tacite familiari» e di altre forme di società di fatto. Ulteriori rigidità sono emerse su passaggi di rilievo, quali le norme per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, che vanno rese molto più elastiche.

Infine, è urgente ed opportuno porre mano ad altri argomenti di primario interesse, quali la programmazione negoziata, rilanciandola e salvaguardando le risorse già destinate a patti territoriali e contratti di programma; la tracciabilità, per offrire a tutti i consumatori la garanzia di una qualità certificata e garantita; gli accordi interprofessionali, attraverso una revisione della legge n. 88 del 1988; gli strumenti finanziari ed assicurativi, che vanno ammodernati, anche per favorire la riduzione dei rischi di mercato; la legislazione del lavoro, fatto salvo quanto detto in precedenza sull'iniziativa legislativa per il mercato del lavoro, tenendo conto dei problemi dell'economia irregolare e sommersa; l'associazionismo dei produttori, da favorire reintervenendo sugli articoli 26 e 27 (nonché sull'allegato relativo) del decreto legislativo n. 228 del 2001. Molto opportunamente, quindi, il Governo ha avviato le procedure per reintervenire sulla legge delega, toccando i temi richiamati, fra i quali la questione delle società e degli aspetti fiscali e previdenziali connessi alla nuova definizione d'imprenditore assumono carattere di primaria importanza.

Altrettanto urgente è la questione dell'internazionalizzazione, rispetto alla quale si pone con urgenza il problema della creazione di una struttura di supporto *ad hoc* per le produzioni agroalimentari, che

assicuri, soprattutto, il coordinamento dell'impiego delle risorse oggi disponibili.

Il disegno di legge C. 2122-ter, derivante dallo stralcio dal disegno di legge n. 2122, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del regolamento, e comunicato all'Assemblea il 14 gennaio 2002, è inteso a realizzare — attraverso il conferimento di un'apposita delega al Governo — gli obiettivi programmatici sopra esposti.

Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica per il corrente anno e inizialmente composto di due soli articoli, nel corso dell'esame in Commissione si è arricchito di ulteriori contenuti e in particolare la delega al Governo riguarda ora non più solo il settore agricolo, ma anche la pesca e l'acquacoltura. Inoltre il termine di esercizio della delega è stato ampliato da sei a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Per quanto concerne l'istruttoria svolta dalla Commissione in sede referente, l'esame preliminare si è svolto nel corso di due sedute, il 30 gennaio e il 6 febbraio: durante l'esame preliminare la Commissione ha ascoltato in sede informale le organizzazioni professionali agricole, mentre la Conferenza dei presidenti delle regioni si è riservata di trasmettere un proprio documento di considerazioni. Nella seduta del 13 febbraio la Commissione ha esaminato gli emendamenti e, successivamente, ha acquisito sul nuovo testo i prescritti pareri. Nella seduta del 6 marzo la Commissione ha valutato i pareri e conferito al relatore il mandato a riferire favorevolmente sul testo risultante dall'esame svolto.

Passando all'illustrazione del contenuto del disegno di legge nel testo approvato dalla Commissione agricoltura, l'articolo 1 contiene la delega al Governo che, come è stato già detto, è stata estesa, per quanto riguarda il termine di esercizio della delega stessa, da sei a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, mentre, per quanto riguarda l'oggetto, dal settore agricolo a quelli della pesca e dell'acquacoltura. Inoltre, in accoglimento del parere

formulato dalla V Commissione permanente, si è precisato che la delega non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sempre l'articolo 1, nel confermare le finalità poste dalla precedente legge delega (articolo 7, comma 3, della legge n. 57 del 2001), individua i seguenti principi e criteri direttivi:

riformare la legge n. 88 del 1988, relativa agli accordi interprofessionali ed ai contratti di coltivazione e vendita al fine di assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;

coordinare ed armonizzare le disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 226 e n. 228 del 2001 con la normativa tributaria e previdenziale;

semplificare gli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese agricole (si tratta di un criterio introdotto dalla Commissione);

definire innovativi strumenti finanziari, assicurativi e di garanzia del credito al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione dei rischi di mercato: a questo riguardo la Commissione ha precisato tale criterio chiarendo che il legislatore delegato potrà intervenire anche per introdurre strumenti normativi volti a favorire il superamento da parte delle imprese agricole dalle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari; il che consentirà di meglio definire alcuni degli strumenti già oggi esistenti in modo più coerente anche con il quadro di riferimento comunitario;

ridefinire il sistema della programmazione negoziata in agricoltura ed i relativi modelli organizzativi: su questo punto la Commissione ha ritenuto opportuno precisare che in materia agricola è essenziale il coinvolgimento del Ministero delle politiche agricole e forestali nelle relative procedure, come del resto è importante il ruolo dei soggetti titolari di autonomia costituzionale in base al principio di sussidiarietà;

rivedere le normative per il supporto dello sviluppo occupazionale del settore agricolo, anche per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura (si tratta anche in questo caso di un criterio introdotto dalla Commissione);

prevedere gli strumenti, anche organizzativi, relativi alla promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, nonché coordinare i mezzi finanziari disponibili per la promozione dell'agricoltura, del settore alimentare, dell'acquacoltura, della pesca e dello sviluppo rurale: a questo proposito la Commissione ha voluto specificare che l'attività di promozione deve essere rivolta in particolare a favore dei prodotti tipici, di qualità e biologici anche al fine di favorirne l'internazionalizzazione;

rivedere gli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura ed alla pubblicità dei prodotti del settore agro alimentare, anche attraverso la riforma dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, prevedendo discipline differenziate tra sistemi di tracciabilità obbligatori e volontari, che in particolare introducano agevolazioni a favore di quelli volontari e stabiliscano per la violazione delle disposizioni relative alla tracciabilità obbligatoria, alla pubblicità e all'etichettatura dei prodotti alimentari specifiche sanzioni in ottemperanza ai principi stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 29 dicembre 2000, n. 422: a questo proposito la Commissione ha modificato il testo originario per meglio definire i vincoli della delega in accoglimento di alcuni rilievi della Commissione permanente;

favorire lo sviluppo di forme societarie anche modificando la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale che l'articolo 10 del decreto legislativo 228 del 2001 ha esteso alle società;

agevolare la costituzione e il funzionamento di efficienti organizzazioni di

produttori e delle associazioni di organizzazioni dei produttori attraverso la modifica dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228: su questo punto la Commissione ha inteso specificare che l'azione volta ad agevolare gli organismi dei produttori deve riguardare anche le associazioni delle organizzazioni dei produttori;

rivedere la normativa sanitaria in materia zootecnica al fine di renderla maggiormente aderente ai principi della legislazione comunitaria: anche in questo caso si tratta di un principio introdotto dalla Commissione.

Dalla lettera o) alla lettera u) sono contenuti ulteriori criteri di delega riguardanti specificamente il settore della pesca e quello dell'acquacoltura, introdotti dalla Commissione. Si prevede in particolare di:

riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla con le nuove normative sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca e di acquacoltura;

riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare la disciplina ed il sistema dei controlli sull'attività di pesca marittima;

riformare il Fondo di solidarietà nazionale della pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o da avversità meteomarine;

definire organicamente l'imprenditore ittico e le attività di pesca, di acquacoltura, nonché le attività connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;

ridurre gli obblighi e semplificare i procedimenti amministrativi relativi agli rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione, anche attraverso la riforma dell'articolo 5 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio

2001, n. 226, nonché dei pertinenti articoli del Codice della navigazione;

assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca anche attraverso la modifica dell'articolo 318 del Codice della navigazione;

realizzare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

Un ultimo criterio di delega introdotto sulla base del parere espresso dalla I Commissione stabilisce che il Governo debba determinare, nelle materie di competenza legislativa concorrente previste dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, i soli principi fondamentali e disciplinare le altre materie nel rispetto delle competenze delle regioni di cui al quarto comma del medesimo articolo 117, nonché di quelle stabilite dagli statuti speciali di cui al primo comma dell'articolo 116 della Costituzione e dalle relative norme di attuazione.

Per quanto riguarda la procedura di esercizio della delega, il comma 3 dell'articolo 1 prevede che gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano trasmessi al Parlamento affinché sia espresso, entro quaranta giorni, il parere; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

Le restanti disposizioni non sono di delega ma di normazione diretta.

L'articolo 2 reca disposizioni sui macchinari agricoli, danneggiati a seguito delle

calamità idrogeologiche dell'autunno del 2000. Per le aziende agricole colpite da tali eventi i danni ai macchinari si sono rivelati tali anche a distanza di pochi mesi, dal momento che in numerose imprese i tentativi di riutilizzo dei beni si sono dimostrati inefficaci. La possibilità di utilizzare i contributi recati dall'articolo 4 del decreto-legge n. 279 del 2000, convertito, con modifiche, dalla legge n. 365 del 2000, per acquisto di macchinari agricoli nuovi è stata oggetto di interpretazioni contrastanti a livello delle diverse regioni e province. La norma è volta a chiarire tale possibilità, consentendo agli agricoltori l'acquisto di macchinario nuovo detratto il valore a rottame dei mezzi danneggiati.

L'articolo 3 contiene una novella dell'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come modificato dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale disposizione ha istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità alimentato attraverso un contributo statale pari a lire 15 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003 e da un contributo annuale per la sicurezza alimentare pari al 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti, introdotto dal comma 1 dello stesso articolo 59 a partire dal 1° gennaio 2001.

In particolare l'articolo 3 novella tale disposizione, allo scopo di armonizzarla con la normativa comunitaria, istituendo il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità alimentato con il contributo annuale per la sicurezza alimentare di cui al comma 1 dell'articolo 59 della legge n. 488 del 1999. Al Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità continua ad affluire soltanto il contributo statale di 15 miliardi lire per ciascun anno del triennio 2001-2003.

Per quanto riguarda i pareri espressi, le Commissioni I, II e IX hanno espresso parere favorevole, con condizioni e osservazioni; la Commissione V ha espresso parere favorevole con condizioni; le Commissioni VI, X, XI e XII hanno espresso

parere favorevole, con osservazioni; la Commissione XIV ha espresso parere favorevole. Le condizioni sono state tutte recepite, come anche alcune delle osservazioni espresse.

Quanto infine al parere del Comitato per la legislazione, esso pone la condizione che si definisca in modo più compiuto l'oggetto della delega, stante la genericità dell'attuale identificazione dello stesso nel « completamento del processo di modernizzazione del settore agricolo » e che si precisino i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, in quanto tra di essi trovano luogo anche indicazioni relative all'oggetto della delega; al riguardo osservo che, nonostante la distinzione concettualmente netta, vi è di fatto una ne-

cessaria compenetrazione tra oggetto e principi e criteri direttivi; d'altra parte, la previsione dei pareri delle Commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-regioni serve proprio a controbilanciare l'oggettiva difficoltà di dettare esaurienti principi. Sono invece state accolte alcune osservazioni volte a migliorare il testo sotto il profilo della proprietà della formulazione.

In conclusione, il testo elaborato dalla Commissione può dirsi frutto di un attento esame, che non esclude però la possibilità di ulteriori miglioramenti che potranno aver luogo in sede di discussione da parte dell'Assemblea.

de GHISLANZONI CARDOLI, *Relatore*

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2122-ter,

rilevato che il disegno di legge non è corredato della relazione contenente l'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione contenente l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

ritiene che per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente comunicazione, sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 21, comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione, si definisca in modo più compiuto l'oggetto della delega, stante la genericità dell'attuale identificazione dello stesso nel « completamento del processo di modernizzazione del settore agricolo »; peraltro, al comma 2 del medesimo articolo, insieme ai principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, sono contenute indicazioni della delega stessa;

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

all'articolo 22, la relativa disposizione sembra presentare carattere rispetto al contenuto prevalente del provvedimento, costituito dalla delega per una riforma di ampia portata del settore agricolo;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

il titolo del disegno di legge, nonché la rubrica dell'articolo 21, dovrebbero essere modificate al fine di dar conto del fatto che il provvedimento conferisce una delega legislativa al Governo, ciò secondo quanto previsto dal punto 1, lett. a) della circolare recante « Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi » del Presidente del Senato, del Presidente della Camera e del Presidente del Consiglio dei ministri dell'aprile 2001;

all'articolo 21, comma 1, la dizione « il Governo è delegato ad emanare », dovrebbe essere sostituita con la seguente « il Governo è delegato ad adottare », ai sensi di quanto stabilito dalla già richiamata circolare (punto 2, lett. d);

all'articolo 22, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione al fine di meglio precisare l'ambito di applicazione oggettivo e temporale della norma nonché il rapporto con la disposizione novellata.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri,

rilevato che il provvedimento in esame prevede una serie di interventi in ambiti connessi ai settori dell'agricoltura e della pesca,

preso atto che l'articolo 117 della Costituzione, non includendo l'agricoltura e la pesca nell'elenco delle materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato né fra quelle demandate alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, sembra affidare le stesse alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni,

considerato che i settori di intervento interessati dal provvedimento in esame, pur presentando una stretta attinenza funzionale con i settori dell'agricoltura e della pesca, tuttavia rientrano in taluni casi nell'ambito di materie demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato quali l'ordinamento civile, i mercati finanziari, la tutela della concorrenza, la perequazione delle risorse finanziarie, il sistema tributario e l'organizzazione amministrativa dello Stato, in altri nell'ambito di materie che lo stesso articolo 117 della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni quali la tutela della salute, l'alimentazione e la tutela del lavoro,

ritenuto che i decreti legislativi emanati in attuazione della delega recata dall'articolo 21 dovranno contenere disposizioni connotate da un diverso grado di dettaglio, a seconda che esse vertano in materie di competenza legislativa esclusiva statale o di competenza legislativa concorrente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) all'articolo 21, comma 2, sia inserito un ulteriore specifico principio di delega legislativa, volte a prevedere che il Governo, nelle materie demandate alla competenza legislativa concorrente, si attenga nella fase di predisposizione dei decreti legislativi al disposto dell'articolo 117, comma 3, ultimo periodo, secondo il quale in tali materie spetta allo Stato esclusivamente la determinazione dei principi fondamentali, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome nelle materie disciplinate dal presente provvedimento

e con la seguente osservazione:

a) all'articolo 22-bis, comma 1, capoverso comma 2-ter, valuti la Commissione l'opportunità di non individuare con legge dello Stato l'organo delle regioni interessate che dovrà far parte della conferenza di servizi convocata per la ripartizione delle risorse del Fondo per lo

sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità lasciando alle regioni stesse la scelta dell'organo incaricato di rappresentarle.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che l'articolo 21, comma 1, lettera g), delega il Governo ad intervenire in materia di ridefinizione degli strumenti relativi alla tracciabilità, etichettatura e pubblicità dei prodotti agroalimentari, differenziando le procedure e le modalità nonché le agevolazioni a favore di sistemi di tracciabilità volontaria e il coordinamento di quelli obbligatori e il sistema sanzionatorio per le inadempienze agli obblighi di legge o assunti volontariamente;

osservato che la previsione di un sistema sanzionatorio sembra riguardare la tracciabilità dei prodotti agroalimentari, mentre la delega si riferisce più in generale alla ridefinizione di strumenti di etichettatura e di pubblicità dei prodotti;

considerato che la delega oltre a non definire la natura (amministrativa o penale) delle sanzioni da prevedere, non regola il rapporto, che potrebbe essere di concorrenza reale o apparente, tra le norme da emanare e quelle penali ed amministrative sanzionatorie vigenti né stabilisce alcun principio che possa guidare le scelte del legislatore delegato in ordine alla definizione del sistema sanzionatorio da introdurre nell'ordinamento;

rilevato che tanto la materia della tracciabilità quanto quella della etichettatura e pubblicità dei prodotti agroalimentari è disciplinata, in primo luogo, dalla normativa comunitaria, per cui potrebbero trovare applicazione, attraverso uno specifico rinvio, i principi e i criteri direttivi descritti dalla legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000) in relazione alle violazioni di decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

alla lettera g), comma 1, dell'articolo 21 aggiungere infine le seguenti parole: « in ottemperanza ai principi stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della Legge 29 dicembre 2000, n. 422 ».

e la seguente osservazione:

la Commissione di merito valuti l'opportunità di riformulare la lettera *g*), comma 1, dell'articolo 21 al fine di chiarire se le norme sanzionatorie da emanare debbano riferirsi alle violazioni inerenti a norme sulla tracciabilità o anche a quelle sulla pubblicità ed etichettatura dei prodotti agroalimentari.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 21, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole « senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

all'articolo 21, comma 2, sia soppressa la lettera *o*);

all'articolo 22-*bis*, sia soppresso il comma 2.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La Commissione finanze,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2122-*ter* Governo, recante « Disposizioni in materia di agricoltura », come modificato dagli emendamenti approvati in Commissione, per gli aspetti attinenti alla materia di cui all'articolo 21, comma 2, lettere *b*), *b-bis*) e *c*);

sottolineata la necessità di coordinare la disciplina civilistico-fiscale al fine di favorire lo sviluppo della forma societaria in agricoltura;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di introdurre maggiori semplificazioni ed agevolazioni dirette alle attività agricole operanti in aree di montagna anche con l'adozione di appositi regimi di forfettizzazione.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato il disegno di legge « Disposizioni in materia di agricoltura » (2122-ter), nel testo risultante dagli emendamenti approvati,

considerato che il provvedimento attribuisce, all'articolo 21, una delega al Governo per la modernizzazione del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura che coinvolge le competenze della Commissione Trasporti per quanto riguarda gli aspetti di disciplina della navigazione connessa con l'attività di pesca;

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 21, comma 2, lettera *u*), provveda la Commissione di merito a sopprimere il riferimento al Codice della navigazione, in quanto il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 reca il regolamento di attuazione del medesimo Codice, per gli aspetti relativi alla navigazione marittima;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 21, comma 2, lettera *r*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio individuare gli articoli o le parti del Codice della navigazione che si intende riformare per la riduzione degli obblighi a carico delle imprese ittiche nei rapporti con la pubblica amministrazione e per semplificare le procedure a carico delle stesse imprese;

al medesimo articolo 21, comma 2, lettera *u*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di apportare modifiche all'articolo 408 decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952, recante il regolamento di attuazione del Codice della navigazione, attraverso lo strumento del decreto legislativo, in quanto in tal modo si introdurrebbe una norma di rango primario nell'ambito di un provvedimento di fonte secondaria.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE (ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo, esaminato il disegno di legge C. 2122-ter recante disposizioni in materia di agricoltura,

premessò che:

il disegno di legge in oggetto, nel testo risultante dagli emendamenti approvati presso la XIII Commissione, contiene una serie di disposizioni finalizzate, tra l'altro, a valorizzare il settore dell'agricoltura italiana quale strumento importante di sviluppo dell'economia del Paese;

considerato che l'articolo 21, lettera *f*), concerne la previsione di strumenti, anche organizzativi, relativi alla promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualità e biologici, anche al fine di favorirne la internazionalizzazione;

considerato, altresì, che l'articolo 21, lettera *g*), prevede, quale criterio direttivo, la revisione degli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura ed alla pubblicità dei prodotti agro alimentari;

rilevato inoltre che sembrerebbe opportuno prevedere un ulteriore differimento del termine per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2001 dall'articolo 64, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la delega prevista dall'articolo 21, comma 1, sia finalizzata a com-

pletare il processo di modernizzazione del settore agricolo, ivi compresa la meccanizzazione agricola, della pesca e dell'acquacoltura;

b) in relazione all'articolo 21, lettera *f)*, valuti la Commissione l'opportunità di sostituire con altro termine l'espressione internazionale, dal momento che il criterio direttivo sembrerebbe far riferimento non tanto ad una proiezione estera delle imprese nazionali operanti nel settore, bensì ad una maggiore diffusione sul piano internazionale delle produzioni tipiche, di qualità e biologiche nazionali. Appare, altresì, opportuno prevedere che tale attività, che deve riguardare non solo la promozione, ma anche la tutela dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, si espliciti non attraverso strumenti organizzativi di nuova istituzione, bensì mediante un idoneo ricorso agli organismi che già operano per la promozione all'estero dei prodotti italiani;

c) in relazione all'articolo 21, lettera *g)*, andrebbe meglio chiarita la formulazione della norma in rapporto alle sue finalità, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in sede di esercizio della delega;

d) appare opportuno che all'articolo 21, lettera *h)*, sia previsto un richiamo alla cooperazione, attesa la rilevanza che essa ha nel comparto agricolo;

e) appare opportuno che, all'articolo 21, la lettera *i)* sia sostituita con la seguente: « *i)* agevolare la costituzione, il funzionamento e le eventuali partecipazioni di efficienti organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni dei produttori, anche in riferimento ai criteri di rappresentanza dei soggetti associati, attraverso la modifica dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 »;

f) appare opportuno che, ai fini di una effettiva semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese agricole e del settore ittico, sia previsto un adeguato ruolo delle camere di commercio e del loro sistema informativo.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione l'opportunità di introdurre un ulteriore principio di delega volto a prevedere regimi fiscali differenziati per la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti tipici di particolare pregio;

valuti la Commissione l'opportunità di precisare il criterio direttivo di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *b*), aggiungendo, in fine, le seguenti parole: «garantendo la continuità della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146».

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge (2122-ter), recante disposizioni in materia di agricoltura;

premesso che l'articolo 21 tratta materie di competenza del Ministero della salute, quali la tracciabilità degli alimenti e in particolare la tracciabilità degli alimenti di origine animale, l'agricoltura biologica e la zootecnia e che appare quindi necessario un coinvolgimento diretto del Ministero della salute;

considerato che l'articolo 22-bis prevede l'istituzione del Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità e ciò richiederebbe il coinvolgimento diretto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 21, comma 1, dopo le parole «del Ministro delle politiche agricole e forestali» aggiungere le parole «e del Ministro della salute»,

all'articolo 22-bis, comma 1, capoverso 2, dopo le parole «Il Ministro delle politiche agricole e forestali,» aggiungere le parole «di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca,».

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—
ARTT. 1-20
.....
.....
.....

CAPO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI AGRICOLTURA

ART. 21.

(Disposizioni sul settore agricolo).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione del settore agricolo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e con gli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riformare la legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali ed ai contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;

b) coordinare ed armonizzare la normativa tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—
ART. 1.

(Delega al Governo per il completamento del processo di modernizzazione del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura).

1. Il Governo è delegato **ad adottare**, entro **dodici** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione del settore agricolo, **della pesca e dell'acquacoltura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Identico:

a) riformare la legge 16 marzo 1988, n. 88, **e successive modificazioni**, relativa agli accordi interprofessionali ed ai contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;

b) coordinare ed armonizzare la normativa tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui **ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 226 e n. 228;**

c) **semplificare gli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese agricole;**

c) definire innovativi strumenti finanziari, assicurativi, e di garanzia del credito, al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione dei rischi di mercato;

d) ridefinire il sistema della programmazione negoziata in agricoltura e nel settore agroalimentare ed i relativi modelli organizzativi;

e) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo occupazionale del settore agricolo, anche per incentivare l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

f) prevedere gli strumenti, anche organizzativi, relativi alla promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, anche al fine di favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole e agroalimentari, nonché di coordinare i mezzi finanziari disponibili per la promozione dell'agricoltura, del settore alimentare, dell'acquacoltura, della pesca e dello sviluppo rurale;

g) rivedere gli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura ed alla pubblicità dei prodotti del settore agroalimentare, anche attraverso la riforma dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, differenziando le procedure e le modalità tra sistema di tracciabilità obbligatoria e tracciabilità volontaria;

d) definire innovativi strumenti finanziari, assicurativi, e di garanzia del credito, al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione dei rischi di mercato **nonché favorire il superamento, da parte delle imprese agricole, delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari;**

e) ridefinire il sistema della programmazione negoziata in agricoltura e nel settore agroalimentare, **anche al fine di garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, stabilendo procedure e parametri per la valutazione dei progetti e ridefinendo i relativi modelli organizzativi attraverso la partecipazione diretta del Ministero delle politiche agricole e forestali anche nella fase di indirizzo e nelle istruttorie, nel rispetto dei principi di sussidiarietà;**

f) *identica;*

g) **favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura;**

h) prevedere gli strumenti, anche organizzativi, relativi alla promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, **con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualità e biologici, anche al fine di favorirne l'internazionalizzazione,** nonché di coordinare i mezzi finanziari disponibili per la promozione dell'agricoltura, del settore alimentare, dell'acquacoltura, della pesca e dello sviluppo rurale;

i) rivedere gli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura ed alla pubblicità dei prodotti del settore agroalimentare, anche attraverso la **modifica** dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, **prevedendo discipline differenziate tra sistemi di tracciabilità obbligatori e volontari, che in particolare introducano agevolazioni a favore**

h) favorire lo sviluppo della forma societaria in agricoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

i) agevolare la costituzione di efficienti organizzazioni di produttori attraverso la modifica dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

di quelli volontari e stabiliscano per la violazione delle disposizioni relative alla tracciabilità obbligatoria, alla pubblicità e all'etichettatura dei prodotti alimentari specifiche sanzioni in ottemperanza ai principi stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 2000, n. 422;

l) *identica*;

m) agevolare la costituzione e il **funzionamento** di efficienti organizzazioni di produttori e **delle associazioni di organizzazioni dei produttori** attraverso la modifica dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

n) rivedere la normativa sanitaria in materia zootecnica al fine di renderla maggiormente aderente ai principi della legislazione comunitaria;

o) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla con le nuove normative sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca e di acquacoltura;

p) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare la disciplina ed il sistema dei controlli sull'attività di pesca marittima;

q) riformare il Fondo di solidarietà nazionale della pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o da avversità meteomarine;

r) definire organicamente l'imprenditore ittico e le attività di pesca, di acquacoltura, nonché le attività connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;

s) ridurre gli obblighi e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione, anche attraverso la modifica dell'articolo 5 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, nonché degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice della navigazione;

t) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca anche attraverso la modifica dell'articolo 318 del codice della navigazione;

u) realizzare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;

v) determinare, nelle materie di competenza legislativa concorrente previste dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, i soli principi fondamentali, e disciplinare le altre materie nel rispetto delle competenze delle regioni di cui al quarto comma del medesimo articolo 117, nonché di quelle stabilite dagli statuti speciali di cui al primo comma dell'articolo 116 della Costituzione e dalle relative norme di attuazione.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi **alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;** decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1,

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **sono trasmessi al Parlamento affinché sia espresso il parere entro il termine di quaranta e giorni;** decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

ART. 22.

(Disposizioni sui macchinari agricoli).

1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per i macchinari agricoli i benefici possono riguardare anche l'acquisto di corrispondenti beni nuovi, dal cui valore, ai fini della determinazione del contributo, deve essere detratto il valore a rottame dei beni sostituiti ».

ART. 2.

(Disposizioni sui macchinari agricoli).

Identico.

ART. 3.

(Promozione e sviluppo delle imprese agricole e zootecniche biologiche).

1. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. È istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* n. C28 del 1° febbraio 2000. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalità di funzio-

namento del Fondo e la tipologia delle spese di ricerca ammissibili »;

b) il comma *2-bis* è sostituito dal seguente:

« *2-bis.* È istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato da un contributo statale pari a lire quindici miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Il Fondo è finalizzato:

a) al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari;

b) all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta »;

c) dopo il comma *2-bis* è inserito il seguente:

« *2-ter.* Il Fondo di cui al comma *2-bis* è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla base:

a) delle proposte di programmi regionali che i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;

b) delle priorità stabilite al comma *2-bis* »;

ARTT. 23-28

.....
.....
.....

d) al comma 5, le parole: « di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 2-bis ».

€ 0,52



14PDL0023730